

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CORVATTA SACCHI
Avv. *Maria Elena Sacchi*
Via Ceccaroni, 1 - 62019 Recanati (MC)
Tel . 071.981152 Fax. 071.7570682
Pec: avvmariaelenasacchi@puntopec.it

TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

Proc. n. 924/2019 RG – udienza 21/05/2025 – Dott.ssa Michela Francorsi

Memoria di costituzione

Per

Frapiccini Emanuela (CF FRPMNL83T53H211H), residente in Loreto (AN), Via Romagna n. 38, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al presente atto, dagli avv.ti Maria Rita Corvatta (CF CRVMRT55T41H211Q – Pec avvmariaritacorvatta@puntopec.it) e Maria Elena Sacchi (CF SCCMLN69R52E783W – pec avvmariaelenasacchi@puntopec.it) del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Recanati (MC), Via Ceccaroni n. 1 (domicilio digitale avvmariaritacorvatta@puntopec.it e avvmariaelenasacchi@puntopec.it presso cui i difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notifica)

contro

Mattioni Claudia (CF MTTCLD62M61G148A) con gli Avv.ti Marco Tamburini e Francesco Venturi del Foro di Terni

E nei confronti

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CF 80054330586) con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 7

Premesso

In data 17/04/2025 l'odierna resistente riceveva la notifica da parte della dott.ssa Mattioni del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione udienza, con il quale la ricorrente chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:

- a) Annullare la graduatoria, in parte qua limitatamente alla posizione della ricorrente e della controinteressata, del concorso in oggetto e ogni altro atto presupposto e/o conseguente per le ragioni esposte in narrativa, compresa l'assunzione della controinteressata nella nuova qualifica;*
- b) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio dovuto in seguito al riesame dei titoli contestati con l'attribuzione minima di punti 12; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riformulazione della graduatoria, previo riesame del giudizio espresso dalla Commissione, sulla scorta delle censure sopra formulate;*
- c) Condannare di conseguenza la convenuta amministrazione alla riformulazione della graduatoria sulla scorta dell'accoglimento delle censure sopra formulate, con l'inserimento della ricorrente tra i vincitori del concorso con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2023, previo passaggio alla nuova qualifica funzionale;*



- d) *Condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1gennaio 2023 alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;*
- e) *Dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione;*
- f) *Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”*

* * * * *

Con il presente atto si costituisce in giudizio la dott.ssa Emanuela Frapiccini, quale controinteressata, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, onde contestare in fatto e diritto le deduzioni avversarie

In via preliminare

Si eccepisce l'improcedibilità della domanda per difetto di contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi in graduatoria

Infatti, la domanda della dott.ssa Mattioli, con particolare riferimento a quella spiegata in via subordinata, è volta ad ottenere una riformulazione della graduatoria con conseguente necessità che il giudizio venga svolto nei confronti degli altri in graduatoria coinvolti dai necessari raffronti.

Secondo costante giurisprudenza, in materia di selezioni concorsuali, quando un partecipante chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti, in ragione del *petitum* e soprattutto della *causa petendi* (nel caso *de quo* incentrata sull'asserito vizio di eccesso di potere in



cui è incorso la Commissione per difetto di motivazione, manifesta illogicità delle valutazioni, inosservanza degli autolimiti e disparità di trattamento).

Tanto più che nel caso di specie controparte, a suffragio dell'asserita disparità di trattamento adottata dalla Commissione, ha dettagliatamente analizzato non solo la posizione/valutazione della controinteressata, ma anche e soprattutto quella dei dott.ri Bernardi Aubry Fabrizio, classificatosi 20° e Beritognolo Isacco, classificatosi 29°, ritenendo irragionevole, in relazione a tutti i criteri di valutazione, considerare l'attività svolta dalla ricorrente, *“di minor valore tanto rispetto alla controinteressata, quanto (e verosimilmente di più) rispetto ai due vincitori”* (pag. 20 – 22 – 25 – 27 – 30- 31 – 34 – 37 – 41- 45 ricorso introduttivo).

Afferma sul punto la Suprema Corte *“il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data. Ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una*



determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sedi, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass. 28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008)” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 30425 del 21/11/2019; conforme Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 36356 del 23/11/2021).

Nel merito

La presente difesa ritiene che le censure mosse dalla ricorrente risultino totalmente infondate, stante la puntualità delle valutazioni della Commissione, in ossequio ai criteri dalla stessa di fissati in data 19/02/2024 (all. 8 avversario).

Onde sconfessare la tesi avversaria appare sufficiente analizzare le valutazioni della Sezione 1 del curriculum dei candidati – ritenute dalla stessa ricorrente oggettive e scevre da censure –, a cui la Commissione aveva attribuito il punteggio maggiore (max 45 punti/100).

L'art. 3, punto 7, c) e d) del bando di concorso (all. 1 avversario) prevedeva di “c) compilare la Sezione 1 del Curriculum professionale inserendo i prodotti/titoli in formato pdf (selezionando la tipologia di prodotti/titoli scelti) nei limiti di 15 valutabili (di cui almeno 10 prodotti), oppure (a scelta del candidato) sino al doppio del numero massimo di quelli



valutabili; i prodotti/titoli non inseriti in procedura non saranno valutati dalla Commissione; d) inserire un unico documento (selezionando la tipologia schede prodotti/titoli scelti) in formato pdg, compilato utilizzando il modello (allegato C), avendo cura di contrassegnare con numerazione progressiva unica i prodotti/titoli riportati nelle schede”

L'allegato C) del bando - alla voce 1. Prodotti e Titoli scelti, prevedeva espressamente che: Saranno oggetto di valutazione fino ad un massimo di 15 prodotti della ricerca e titoli tra quelli più significativi della tua attività, tra i quali al massimo 5 titoli. Le tipologie di prodotti e di titoli che saranno valutabili sono solo quelle previste nelle schede prodotto/titolo che seguono.

In fase di presentazione della domanda puoi indicare fino a 30 prodotti della ricerca e titolo, Per ciascun prodotto/titolo devi compilare una scheda sintetica. Dopo la pubblicazione dei criteri, dovrai scegliere i prodotti e titoli che vuoi che siano valutati.

Questa scelta dovrebbe riflettere il tuo contributo personale. I prodotti e i titoli che hai scelto saranno utilizzati dai valutatori per giudicare qualità e impatto del tuo lavoro, in coerenza con il posizionamento della tua attività nelle tre dimensioni che avrai indicato.

La valutazione si baserà principalmente su criteri qualitativi, supportati da un uso responsabile di indicatori quantitativi. Saranno i risultati del tuo lavoro ad essere valutati, indipendentemente dalla loro tipologia, sulla base della loro qualità e del loro impatto....



La Sezione in esame aveva quindi lo scopo di rappresentare alla Commissione, mediante prodotti e titoli (quindi elementi oggettivi), la qualità/importanza dell'attività svolta dai candidati.

Ora, la ricorrente riportò il punteggio di 36/45, mentre la dott.ssa Frapiccini il punteggio di 44,1/45, il dott. Bernardi Aubry il punteggio di 40,8/45 ed il dott. Bertignolo il punteggio di 39,6/45

Le censure avversarie sulle valutazioni della Commissione delle sezioni 2, 3, 4 - a cui erano stati attribuiti i punteggi residuali di max 25, max 5, max 5 – appaiono generiche, infondate ed irrilevanti.

Infatti, le valutazioni espressa dalle Commissioni giudicatrici costituiscono l'espressione dell'ampia discrezionalità di cui esse godono nello stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che tali valutazioni non possono essere sindacate dal Giudice, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora una contraddittorietà rilevabile *ictu oculi* (Cfr Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 5 novembre 2020, n. 11435): elementi questi ultimi assenti nel caso di specie, come attestano le valutazione *ex adverso* prodotte (all. 10-11-13-15)

Nelle procedure pubblicistiche nell'ambito delle quali l'ottenimento di un beneficio dipenda da una valutazione discrezionale demandata ad una commissione – nel caso di specie una valutazione qualitativa del percorso/attività/prospettive, attestate dai prodotti/titoli scelti dai candidati -, l'attribuzione del punteggio numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico



discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa della valutazione operata.

L'adeguatezza motivazionale è correlata alla prefissazione da parte della stessa commissione di criteri di massima (Cfr all. 8 avversario) – e non analitici ed articolati come sostenuto da controparte –, che soprassedono la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra di voto.

In proposito la giurisprudenza ha stabilito che, con riferimento a procedure di concorso, *ogniqualevolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, e valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvono ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di idoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni"* (Cons. Stato, Sez. VII, 8 febbraio 2024 n. 1291.



“In tema di concorsi pubblici, sulle valutazioni della Commissione d’esame effettuate in forma numerica, il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 L. n. 241 del 1990 nel momento in cui siano stati determinati adeguati criteri di valutazione” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 luglio 2023 n. 12265).

Ed ancora: *“il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico è in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dare conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione – come nel caso di specie - i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 maggio 2023 n. 7629).*

I criteri di valutazione dei titoli e del colloquio stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella riunione del 19/02/2024 individuano specificatamente i criteri di massima, rendendo evidenti i parametri a cui la stessa si sarebbe attenuta; estrinsecano, altresì, per ciascun criterio gli



elementi che avrebbero costituito oggetto di valutazione in modo tale da consentire l'enucleazione delle ragioni poste a fondamento del voto attribuito.

In via generale va evidenziato che *“in sede di pubblico concorso le commissioni valutatrici fruiscono di ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione, con conseguente limitazione del sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità ed abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto ed errore procedurale commesso nella formulazione di queste”* (Cons., Stato, Sez. V. 3 novembre 2023, n. 9531)

“Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra di voto” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2021, n. 6204)



Ora, la ricorrente ritine (pag. 12 del ricorso) che le scarse valutazioni ottenute sulle sezioni 2, 3, 4 della domanda a fronte dell'esito eccellente del colloquio siano "giustificabili" dal vizio di eccesso di potere, per difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, inosservanza degli autolimiti e disparità di trattamento, in cui sarebbe incorsa la Commissione esaminatrice nella valutazione delle citate sezioni.

E ciò, nonostante il fatto che in alcuna parte del bando e dei criteri di valutazione fosse valorizzato/privilegiandolo l'esito del colloquio a scapito delle altre sezioni e/o che lo stesso riassume le predette valutazioni.

La ricorrente lamenta la presunta erronea attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, comparandoli con quelli assegnati alla controinteressata e, soprattutto, con quelli dei dott.ri Bernardi Aubry e Beritognolo.

Tali affermazioni risultano prive di valenza: il giudizio motivato della Commissione alle valutazioni – prettamente qualitativa - dei curricula dei singoli candidati ha sempre sinteticamente riportato gli incarichi/attività/progetti degni di valutazione sulla scorta dei criteri prefissati.

Pur ritenendo incensurabile da parte di codesto Giudice la valutazione operata dalla Commissione, in ragioni della specificità tecnica dei criteri dalla stessa adottati, per scrupolo difensivo, in ordine alla richiesta di riformulazione della graduatoria avanzata in via subordinata dalla ricorrente, si evidenzia la fondatezza del giudizio espresso sul



curriculum/domanda della controinteressata, meritatamente classificatasi al 57° posto, in posizione superiore rispetto dalla ricorrente.

Sezione 2) Contributi e risultati dell'attività

Dal curriculum della controinteressata emerge chiaramente la sua collaborazione sia con il gruppo di ricerca norvegese NORCE che con differenti università italiane. Tali collaborazioni hanno prodotto pubblicazioni, partecipazioni a convegni nazionali e internazionali, oltre che alla costituzione di diversi partenariati per la sottomissione di progetti, sia europei che nazionali, alcuni dei quali sono stati finanziati.

Nel curriculum della candidata Mattioli i progetti non vengono citati con i relativi acronimi, rendendone difficile comprenderne la rilevanza ed il livello (regionale, nazionale, o europeo). Peraltro, non viene mai indicata la quota di finanziamento ottenuta, elemento, questo, idoneo a riflettere il grado di responsabilità nella gestione economica, a seconda che si svolga il ruolo di responsabile scientifico o coordinatore; inoltre non vengono specificati i prodotti scaturiti da tali collaborazioni.

Al contrario la dott.ssa Frapiccini ha chiaramente riportato tutte queste informazioni, rendendo il proprio profilo trasparente e facilmente valutabile, in particolare rispetto al ruolo svolto nei progetti, ai criteri di impatto scientifico alla capacità progettuali: elementi determinanti nella valutazione del CV.

SEZIONE 3) Prospettive scientifiche e potenziale



Sia alla ricorrente, sia alla controinteressata è stato assegnato il punteggio di 2.

In riscontro alle censure avversarie si evidenzia come la dott.ssa Frapiccini sta partecipando ad un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) (*Fa parte di un PRIN 2022*), in qualità di responsabile scientifico per il CNR, coordinato da UNICAM.

E' dunque responsabile scientifico per il CNR sia nel progetto PRIN2022_VITADWASTE (Importo finanziamento per Unità Operativa del CNR 57.000,00€), che nel progetto H2020_PRIMA21_AgrI-fiSh (Importo finanziamento per Unità Operativa del CNR 110.000,00 €).

Attualmente, è anche PI e coordinatore del progetto PNRA22_CSICLIC (*contributo MUR 151.000,00 euro*).

Ha pubblicato 25 documenti, nell'11% dei quali risulta ultimo autore, mentre nel 43% risulta "primo autore".

Circa le pubblicazioni avversarie si evidenzia come controparte, pur riportandone il numero, ometta di specificarne l'annualità, ovvero l'età accademica, che doveva essere indicata nella domanda di partecipazione al bando, e/o la media annuale. Pertanto, la dott.ssa Frapiccini dalla prima pubblicazione nel 2013, ha pubblicato in totale 25 documenti, con una media di 2,7 lavori/anno; la dott.ssa Mattioli dalla prima pubblicazione (1991) ha prodotto 58 lavori, con una media di 2,0 lavori/anno.

La dott.ssa Frapiccini negli ultimi cinque anni ha pubblicato **16** lavori, mentre la dott.ssa Mattioli ne ha pubblicati **14**.



SEZIONE 4) Percorso professionale

Alla dott.ssa Mattioli è stato attribuito il punteggio di 3, mentre alla dott.ssa Frapiccini quello di 2.

Afferma controparte: *“alla dott.ssa Frapiccini la commissione ha riconosciuto il conseguimento di una borsa di studio... attività senz’altro integranti il criterio in commento ma, senza dubbio, ampiamente meno significative di quelle riportate dalla ricorrente (che peraltro ha conseguito anch’essa, senza che le siano stati riconosciuti dalla commissione, tanto una borsa di studio quanto degli assegni di ricerca...)”*.

Onde sconfessare le valutazioni avversarie, si evidenzia come la borsa di studio valutata dalla Commissione nella sezione 4 per la candidata Frapiccini sia stata conferita dalla Società di Chimica Analitica (SCI) nell’ambito del Congresso Nazionale SCI, quale riconoscimento ai migliori giovani ricercatori per contributi di rilievo.

Trattasi, quindi, di un premio scientifico legato alla partecipazione a un convegno, che non è assolutamente paragonabile alla borsa di studio conferita dal CNR che la candidata MATTIONI menziona nel proprio CV *“quando sono entrata all’Istituto IRET (ex IBAF) CNR, prima con una borsa di studio (1997) poi con assegni di ricerca...”*.

Si legge, ancora, che alla ricorrente non è stato riconosciuto il dottorato, come indicato nella dicitura a pg.44 *“le attività non riconosciute (ad es. il dottorato...)”*. Lo stesso trattamento risulta applicato anche alla



candidata FRAPICCINI, poiché il dottorato non viene mai menzionato nella sua scheda valutativa.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, la presente difesa, nell'interesse della dott.ssa Emanuela Frapiccini, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, insiste nell'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,

in via preliminare: disporre, con onere a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati in ragione della domanda spiegata in via subordinata dalla dott.ssa Mattioli di riformulazione della graduatoria;

nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni dedotte in narrativa.

Con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura massima per la violazione delle regole tecniche del processo (dimensione e semplicità dell'atto)

Allegati:

- Procura alle liti;
- 1. Copia notifica ricorso;

Terni, lì 09/05/2025

Avv. Maria Rita Corvatta

Avv. Maria Elena Sacchi



